FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N.099/CGF (2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 089/CGF- RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. LIBERTAS SCANZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIAGRANDE/LIBERTAS SCANZANO DEL 20.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 154 del 31.10.2012)

Deliberando su di un ricorso avanzato dall'A.S.D. Viagrande Calcio a 5 la quale lamentava come l'incontro Viagrande/Libertas Scanzano, disputato il 20.10.2012 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, fosse viziato dall'avvenuto impiego, nelle fila dell'avversaria, del calciatore Tamburrano Lidomar Matteo, cittadino italiano, ma nato il 10.4.1992 in Brasile, in posizione irregolare in quanto utilizzato in violazione del disposto di cui al Com. Uff. n. 1 del 3.7.2012 della Divisione Calcio a 5 che imponeva, pena la punizione sportiva di cui all'art.17, comma 5 C.G.S., alle società partecipanti al Campionato in parola di schierare in ogni gara almeno 3 calciatori "nati successivamente al 31.12.1990, di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia ed ivi tesserati per la prima volta", il competente Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 154 del 31.10.2012, infliggeva all'A.S.D. Libertas Scanzano la punizione sportiva della perdita della gara contestata.

Per avversare la suddetta pronuncia si è rivolta a questa Corte il sodalizio perseguito rappresentando che il Tamburrano, ancorchè nato in Brasile, era a tutti gli effetti cittadino italiano perchè regolarmente adottato sin dal 13.1.1998 dai coniugi Tamburrano come da provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza, contestando, quindi, la natura discriminatoria della norma applicata contrastante, a suo avviso, sia con altre norme, e segnatamente con l'art.40, comma 11 bis N.O.I.F., dei regolamenti federali, sia con i principi generali dell'ordinamento statale; ha chiesto, pertanto l'annullamento della delibera impugnata.

A tale richiesta si è opposta, nelle proprie controdeduzioni, l'A.S.D. Viagrande per la quale le argomentazioni svolte nei motivi di gravame dovevano giudicarsi fuorvianti ed estranee alla problematica in esame.

L'appello non può essere accolto.

Ai sensi dell'art 33,6° comma dello Statuto, il perimetro di cognizione nell'attività degli organi di giustizia sportiva è circoscritto alle condotte concernenti le norme ed i regolamenti federali; in questa ottica tutte le elaborate considerazioni, anche se pregevoli, avanzate dalla reclamante non possono trovare ingresso perchè, nella sostanza, mirano alla disapplicazione di una chiara ed univoca disposizione della competente Divisione quale scelta di natura politica e gestionale che esula da ogni possibilità di sindacato in questa sede, disposizione resa regolarmente pubblica e quindi nota ai soggetti che ne sono destinatari.

Il resto si rivela solo sterile accademia che non può produrre il risultato invocato.

Questo collegio, tuttavia, non può esimersi dall'evidenziare che il richiesto requisito della nascita in territorio italiano, a differenza di tutti gli altri (età, cittadinanza, residenza e primo tesseramento) diretti a perseguire evidenti obiettivi di tutela del patrimonio sportivo nazionale, si presenti con particolari limiti di possibilismo ed aleatorietà che ne riducono l'incidenza e forse dovrebbero giustificare una rivisitazione normativa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Libertas Scanzano di Scanzano Ionico (Matera).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. MODUGNO CALCIO A 5 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RUBINO MIRKO SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 167 del 6.11.2012)

Il calciatore Rubino Mirko, tesserato in favore dell'A.S.D. Modugno Calcio a 5 militante nel Campionato di Serie A, espulso dall'arbitro nel corso della gara Modugno/Augusta del 4.11.2012 per avere, a gioco fermo, colpito con una ginocchiata al volto un avversario, veniva perseguito dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la squalifica di 3 giornate determinata ai sensi dell'art. 19, comma 2 C.G.S. (Com. Uff. n. 167 del 6.11.2012).

Tale pronuncia è stata impugnata, nell'interesse del proprio calciatore, dal sodalizio pugliese che, negando la volontarietà dell'atto di violenza, assume che l'accaduto, del tutto accidentale, si sia verificato nel corso di un'azione di gioco; ha chiesto quindi una riduzione della sanzione.

L'appello, infondato, va respinto.

La descrizione dei fatti determinanti l'espulsione, risultante dal rapporto di gara, dettagliata e precisa, costituente in materia fonte di prova privilegiata, non può essere contrata da versioni di parte compiacenti ed interessate, nè sussistono motivi per accedere alla richiesta di rimodulazione della squalifica, avanzata dalla reclamante, perchè la sanzione è stata ,in primo grado, computata nel minimo edittale previsto dalla norma dianzi indicata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Modugno Calcio A5 S.r.l. di Modugno (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO ACFD MILAN CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER:
- 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE BATTISTINI CLARISSA;
- 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PICCINNI JESSICA;
- 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALCIATRICE PESCHIERA IRENE, INFLITTE SEGUITO GARA OLIMPIA VIGNOLA/MILAN DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 30 del 24.10.2012)

Con ricorso tempestivamente e ritualmente inoltrato, l'A.C.F. Milan propone reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui a Com. Uff. n. 30 del 20.10.2012, con il quale, in relazione alla gara Vignola/Milan del 21.10.2012 sono state squalificate per 4 gare le calciatrici Clarissa Battistini e Jessica Piccini e per 3 la calciatrice Irene Silvia Peschiera.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Prendendo in esame per prime, a fini di organica trattazione, le posizioni delle giocatrici Jessica Piccini e Irene Peschiera, le doglianze avanzate in relazione alle sanzioni alle stesse irrogate appaiono del tutto congrue e meritevoli di conferma.

Quanto alla Jessica Piccinni, lamenta la reclamante la non corrispondenza al vero del rapporto arbitrale, ma tale doglianza non solo si manifesta inammissibile in quanto i referti degli Ufficiali di gara costituiscono da sempre fonte privilegiata di prova nel procedimento disciplinare sportivo, ma anche perché, ove si potesse ravvisare una qualche incongruenza nel detto rapporto, la stessa viene esclusa dal motivo di gravame nel quale si assume che le espressioni blasfeme, meritevole dell'irrogata punizione, sarebbero state soltanto" accennate" rendendo quindi certo che le stesse sono state pronunciate.

Quanto all'Irene Peschiera, si deduce una provocazione da parte di un'avversaria in relazione alla quale non v'è in atti alcun elemento di prova, tra l'altro nemmeno dedotto.

Parzialmente fondato, viceversa, si manifesta il reclamo relativo alla Clarissa Battistini che ha conseguito una squalifica per quattro gare per aver proferito espressioni offensive nei confronti di un'avversaria e del Direttore di gara.

Invero, secondo la previsione del C.G.S., risulta correttamente determinata in due giornate l'offesa arrecata all'Ufficiale di gara, mentre per quanto riguarda l'avversaria, a parere della Corte, la punizione inflitta della quale si lamenta la sproporzione, può venir limitata ad una sola giornata dovendo assumere ridotta dimensione rispetto all'altra condotta contestata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.F.D. Milan Calcio Femminile di Milano, riduce a 3 giornate effettive di gara la squalifica inflitta alla calciatrice Clarissa Battistini. Conferma nel resto la delibera impugnata.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEREIRA LORENZO JACOBO SEGUITO GARA CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO/BUBI MERANO DEL 5.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 168 del 6.11.2012)

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 168 del 6.11.2012, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 irrogava la squalifica per 3 gare al calciatore Pereira Lorenzo Jacobe della Carrè Footsal Chiuppano per aver colpito con un pugno un avversario, determinando la sanzione ai sensi dell'art. 19, comma 2, C.G.S..

Impugna tempestivamente il ricordato provvedimento la società Carrè Footsal Chiuppano deducendo di ritenere insussistente il fatto contestato perché, come si evincerebbe dal video "qui posto in allegato", si sarebbe trattato di un normale contrasto di gioco e non un atto di violenza nei confronti dell'avversario.

Il ricorso è infondato e va disatteso.

Deve preliminarmente osservare la Corte che, nonostante la dichiarazione di produzione del ricordato video contestualmente al proposto reclamo, quest'ultimo non contiene alcun allegato e pertanto l'avversa doglianza si trova priva di ogni supporto probatorio.

E' tuttavia opportuno soggiungere che, per costante giurisprudenza degli Organi di giustizia e di questa Corte in particolare, la prova televisiva non può venir utilizzata per confutare le risultanze della relazione arbitrale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 35 C.G.S. riferite al così dettato scambio di persona; di conseguenza il video al quale si riferisce l'Associazione reclamante giammai avrebbe potuto venir esaminato anche se allegato agli atti per dimostrare l'assunto del gravame.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano di Carrè (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTITUDO MOZZECANE/GRAPHISTUDIO PORDENONE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n 33 del 7.11.2012)

L'A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. disputante la Serie A della Divisione Calcio Femminile ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 33 del 7.11.2012) le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 500,00 perché, in occasione dell'incontro Fortitudo Mozzecane/Graphistudio Pordenone del 3.11.2012, propri sostenitori ripetutamente indirizzavano alla terna arbitrale, espressioni offensive anche di contenuto razzistico e perché, uno di essi, a gara ultimata, cercava di impedire a un arbitro l'accesso alla propria autovettura.

Sostiene di essersi attivata, anche con comunicazioni a mezzo di altoparlante, per evitare comportamenti antiregolamentari durante lo svolgimento della competizione, significante che l'impianto sportivo, privo di apposite strutture, consentiva l'accesso anche a estranei difficilmente identificabili.

Chiede che venga riconosciuto di aver fatto tutto il possibile per garantire il corretto compimento dell'attività agonistica e, di conseguenza, una corposa riduzione della sanzione.

L'appello, infondato, va respinto.

Tutti gli interventi minuziosamente descritti ed elencati in reclamo, che l'istante assume di aver posto in essere, non godono di alcun riscontro, né di alcuna indicazione, neanche giuridica nei documenti ufficiali che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata in ordine a tutti gli accadimenti che abbiano a verificarsi nel corso degli incontri.

Quanto sopra osta a che possa accedersi alla tesi difensiva e alla richiesta di intervento in riduzione sull'entità della sanzione.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 21 novembre 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete